

dei 65 club di camperisti su tutto il territorio nazionale, il testo integrale della suddetta ordinanza per le valutazioni del caso.

Vi invito a rispondermi tramite stesso mezzo di posta elettronica o inviare quanto richiesto all'indirizzo:

Unione Club Amici Casella Postale 100 86170 Isernia.

Pur comprendendo le difficoltà che, a causa di una gestione non attenta del territorio, si è venuta a creare a Roccaraso, ritengo veramente incomprensibile ed offensiva la motivazione dei motivi IGIENICO SANITARI che avrebbero dovuto essere gestiti, nel caso ci fossero stati comportamenti tali da essere contestati, dalla vs. Polizia Municipale che avrebbe dovuto SOLTANTO applicare e far applicare le leggi.

Sono certo che comprendiate la mia necessità di entrare a conoscenza del testo integrale della delibera per cercare di bloccare le varie iniziative di protesta che si vociferano nel settore dei turisti itineranti che, seppur con-

testati dai proprietari di appartamento, sono quelli che portano ricchezza per tutto l'anno al vs. Comune.

In attesa di vostra doverosa risposta invio distinti saluti, Ivan Perriera.

> SECONDO INTERVENTO DEL COMUNE

----- Original Message -----

From: comuneroccaraso

To: Pier Luigi Ciolli

Sent: Thursday, January 16, 2003

Subject: Re: ROCCARASO: Divieto di Transito e sosta ai camper

In riferimento alle Ordinanze nn. 1 e 2 del 05.01.2003, si trasmette per conoscenza la relazione della ASL n. 1 relativa al sopralluogo effettuato in data 3.1.2003.

Distinti saluti.

>RISCONTRO

Firenze, 17 gennaio 2003

Preg. SINDACO COMUNE DI ROCCARASO
e p.c.: COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI ROCCARASO

Grazie per il vostro messaggio.

Desideriamo farle presente che condividiamo il rapporto 100/2 datato 10 gennaio 2003 a cura del Dipartimento Prevenzione ASL 1 - Regione Abruzzo, infatti:

- debita la nota sulla carenza di segnaletica stradale verticale assente;
- giusta l'osservazione sul controllo all'accesso al piazzale se lo stesso doveva esserci;
- appropriata la verbalizzazione sull'utilizzo del pozzetto perchè lo scarico di acque reflue in un pozzetto adibito alle acque pluviali è vietato e sanzionabile. Dobbiamo anche dire che era anche compito dei tecnici ASL non solo detta rilevazione ma anche il procedere alla rilevazione delle targhe dei veicoli coinvolti in tale operazione nonché procedere alla rilevazione della documentazione dei cittadini che eseguivano una operazione in evidente violazione del Codice della Strada e dei Regolamenti e Normative afferenti l'igiene pubblica;
- perfetta la rilevazione sulla NON idoneità del pozzetto di scarico;
- dovuta l'osservazione sul punto di adduzione dell'acqua;
- doveroso l'accertamento sull'assenza di servizi igienici;
- opportuna la constatazione sulla mancata pulizia delle strade limitrofe;
- obbligatoria la verbalizzazione sull'assenza di verde come previsto dalla Legge Regionale.

Peraltro, riteniamo assolutamente generica l'asserzione inerente l'inquinamento acustico ed atmosferico addebitato alla circolazione stradale delle autocaravan perchè sono assenti i dati utili a comprendere se tale inquinamento è af-

feribile al numero di autoveicoli in generale e/o ad una categoria in particolare alle autocaravan oppure alla circolazione stradale di veicoli non rispondenti alle norme di legge. Vale ricordare che sarebbe la prima volta che alla circolazione dell'autoveicolo definito "autocaravan" si potesse addebitare una produzione gas di scarico diverso rispetto ad analogo autoveicolo magari definito "autocarro" o "autobus" oppure "autovettura" con trazione a diesel.

In ogni caso, vale ricordare che le marmitte ed i sistemi di trazione sono sottoposti a particolari normative per il contenimento all'inquinamento acustico ed atmosferico ed è compito dei soggetti previsti all'art. 12 del Codice della Strada procedere a specifici accertamenti su i veicoli in circolazione stradale, in particolare spetta ai Corpi e ai servizi di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio di competenza. Per concludere, è corretta e dovuta la richiesta a lei inoltrata per attivare provvedimenti idonei alla tutela dell'igiene pubblica ma non vediamo come le Ordinanze nn. 1 e 2 del 05.01.2003 che hanno vietato il transito e la sosta in tutto il territorio comunale per i camper e roulotte per motivi igienico sanitari possano ottemperare alla richiesta dell'ASL 1. Si coglie l'occasione per chiederle di modificare dette ordinanze, togliendo il riferimento alle autocaravan, (camper) perchè, come la giurisprudenza ha da tempo sottolineato ed in ultimo ribadito dal Giudice di Pace di Ancona, con ordinanza 877/02 R.G. 4 dicembre 2002, una ordinanza del Sindaco, emessa al fine di garantire l'igiene del territorio, non può riferirsi che ai soli mezzi sprovvisti di autonomi servizi igienici ma non alle autocaravan (camper), realizzate al fine di consentire un turismo itinerante con la garanzia del rispetto delle condizioni di igiene, essendo dotate di servizi igienici funzionali a non intaccare minimamente l'igiene del territorio.

A presto leggerla.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COORDINAMENTO CAMPERISTI